

## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**Visto** l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

**Considerato** che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito, *Agenzia*) le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

**Visto** l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

**Visto**, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuto previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

**Visto** il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i

regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

**Vista** la comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C del 13 maggio 2024, concernente “*Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)*”;

**Considerato** che i progetti collegati alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse fanno riferimento ai settori di intervento di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/1060, come modificato dall'art. 13, par. 7, lettera a) del regolamento (UE) 2024/795, di cui ai punti 188 “*Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse*” e n. 189 “*Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse*”, con coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici pari al 100%, e con coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente pari al 40%;

**Vista** la comunicazione della Commissione C(2024) 3570 *final* del 3 giugno 2024 che integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), con la quale è stato in particolare previsto che per gli investimenti coperti dal regolamento (EU) 2024/795 l'intensità massima di aiuto riconoscibile può essere incrementata di 10 punti percentuali nelle “aree a” e di 5 punti percentuali nelle “aree c”;

**Visto**, in particolare, il paragrafo 6 della predetta comunicazione che prevede che “*gli Stati membri che intendono modificare le proprie carte degli aiuti regionali aumentando i massimali di aiuto regionale per gli investimenti coperti dal regolamento (UE) 2024/795 sono invitati a notificare tali modifiche alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE entro il 16 settembre 2024. Tale aumento può essere applicato al periodo compreso tra il 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/795, e il 31 dicembre 2027, data in cui si applicano le attuali carte degli aiuti regionali*”;

**Vista** la decisione della Commissione europea C(2024) 6797 *final* del 3 ottobre 2024, recante “*Approvazione della modifica alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027) - Maggiorazione delle intensità di aiuto per gli investimenti contemplati dal regolamento STEP*”, con cui è stata approvata la maggiorazione delle intensità di aiuto per il periodo dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2027, rispettivamente fino a 10 punti percentuali per gli investimenti nelle “aree a” e fino a 5 punti percentuali per investimenti nelle “aree c”;

**Visto** il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili

a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

**Visto**, in particolare, l'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/1060, il quale, al paragrafo 2, lettera d), stabilisce che il Comitato di sorveglianza del programma approva le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione;

**Visto** il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

**Visto** il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

**Visto** l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

**Visto** il Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la procedura di consultazione scritta d'urgenza per l'esame e l'approvazione della proposta di riprogrammazione del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, avviata dall'Autorità di gestione del programma con nota della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese protocollo n. 22728 del 31 luglio 2024, e chiusasi entro il termine previsto, senza osservazioni, come formalizzato con nota della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese protocollo n. 25007 del 08 agosto 2024;

**Vista** la Priorità 1 "*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale*" del Programma sopra indicato, relativa all'Obiettivo Strategico 1 "*un'Europa più competitiva ed intelligente*" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

**Visto** l'Obiettivo Specifico 1.3 "*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*" del Programma;

**Vista** l'Azione 1.3.1. "*Sostegno agli investimenti produttivi*" del *PN RIC 2021 - 2027*, prevista nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.3 del Programma;

**Visto** l'Obiettivo Specifico 1.6 "*Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio*", di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, punto vi), del Regolamento (UE) 2021/1058, come modificato dall'articolo 10 paragrafo 1, lettera a, del regolamento (UE) 2024/795;

**Vista** l'Azione 1.6.1 “*Sostegno alle tecnologie critiche STEP*” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.6 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

**Visto** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”;

**Visto** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023;

**Visto** l’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060 che, nel quadro delle misure del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, prevede che il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi su una valutazione ex ante, redatta sotto la responsabilità dell’Autorità di gestione e contenente le principali caratteristiche dello strumento finanziario e il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici dell’intervento;

**Vista** la Valutazione ex ante degli strumenti finanziari (VEXA) del Programma Nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*” elaborata nel rispetto di quanto previsto all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, di cui alla procedura scritta del 22 agosto 2023;

**Vista** la nota EGESIF\_21-0025-00 del 27-09-2021 della Commissione europea, relativa all’applicazione del principio *DNSH* nell’ambito della politica di coesione, la quale al par. 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio *DNSH*, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al *DNSH* nell’ambito dei programmi;

**Considerato** che l’intervento di cui al presente decreto rientra, nell’ambito del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il *DNSH*;

**Visto** il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy 11 settembre 2024, recante gli indirizzi operativi in merito a taluni obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento e alle relative modalità di adempimento con riferimento agli interventi cofinanziati dal Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”;

**Visto** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifiche al regolamento (UE) n. 651/2014;

**Visto** il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante modifiche alla disciplina prevista dal decreto 9 dicembre 2014 e l'adeguamento alle novità introdotte dal richiamato regolamento (UE) 2023/1315 con il quale è stata, tra l'altro, prorogata la validità del richiamato regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;

**Vista** la comunicazione della Commissione recante “*Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 153 del 29 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** necessario perseguire gli obiettivi prefissati nell'ambito del citato regolamento (UE) 2024/795 attraverso le risorse del Programma Nazionale “*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*” mediante lo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo;

## DECRETA

### **Art. 1.** **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- b) “*Agenzia*”: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;
- c) “*Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*”: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;
- d) “*catena del valore*”: le attività connesse alla produzione dei prodotti finali, dei componenti e dei macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti, delle materie prime critiche, dei servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali;
- e) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina attuativa dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
- f) “*DNSH*”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“*Do no significant harm*”) definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;



- g) “Imprese di grandi dimensioni”: le imprese diverse dalle *PMI*;
- h) “*PMI*”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER;
- i) “*PN RIC 2021 – 2027*”: il Programma Nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) “*Regioni meno sviluppate*”: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
- l) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
- m) “*Regolamento STEP*”: il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, e la comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, e successive modificazioni e integrazioni;

## Art. 2.

### (*Finalità e risorse disponibili*)

1. Il presente decreto, al fine di promuovere la crescita sostenibile e la competitività delle imprese nonché di sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche e salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti individuati dal *Regolamento STEP*, dispone l’assegnazione di risorse, per un importo complessivo pari ad euro 497.825.000,00, a valere sul *PN RIC 2021 - 2027*, allo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal *decreto*.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
  - a) euro 335.283.898,46 a valere sull’Azione 1.3.1. “*Sostegno agli investimenti produttivi*” del *PN RIC 2021 - 2027*, destinati a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo presentati esclusivamente da *PMI*, anche negli ambiti individuati dal *Regolamento STEP*
  - b) euro 162.541.101,54 a valere sull’Azione 1.6.1. “*Sostegno alle tecnologie critiche STEP*” del *PN RIC 2021 - 2027*, destinati a sostenere realizzazione di programmi di sviluppo presentati da *PMI* e da *imprese di grandi dimensioni* nei soli ambiti individuati dal *Regolamento STEP*.

### Art. 3

#### (Programmi di sviluppo ammissibili)

1. Possono accedere alle risorse di cui al presente decreto i programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 5 del *decreto* che prevedono la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese di uno o più progetti di investimento produttivi, come individuati nel Titolo II del *decreto*, ed eventualmente progetti di ricerca e sviluppo, come individuati nel Titolo III del medesimo *decreto*, in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del *PN RIC 2021 – 2027* di cui all'articolo 2.
2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 devono, in particolare:
  - a) essere realizzati, da imprese di tutte le dimensioni nei limiti delle finalità proprie delle risorse destinate di cui all'articolo 2, comma 2, presso un'unità produttiva ubicata in aree del territorio nazionale appartenenti alle *regioni meno sviluppate*;
  - b) garantire il rispetto del principio *DNSH*, sulla base degli orientamenti e delle indicazioni applicabili al *PN RIC 2021 -2027*, discendenti dai documenti di riferimento citati in premessa e sulla base, ove applicabili, degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
  - c) riguardare ambiti diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1058 del 2021, riportati nell'**allegato I**.
3. Ai fini della coerenza con il *Regolamento STEP*, i programmi di sviluppo devono promuovere lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal medesimo regolamento o lo sviluppo della relativa *catena del valore*, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Detti programmi, in coerenza con il citato *Regolamento STEP*, devono:
  - a) concernere i seguenti ambiti:
    - i. tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie *deeptech*;
    - ii. tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette;
    - iii. biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici.
  - b) contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione nei settori di cui alla lettera a) e/o garantire l'apporto di elementi innovativi, emergenti e all'avanguardia con un notevole potenziale economico nei medesimi settori;
  - d) qualora comprendenti progetti di ricerca e sviluppo, prevedere progetti diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici e riguardare la transizione delle tecnologie di cui al comma 1 dalla fase di dimostrata fattibilità alla produzione su scala commerciale, non limitandosi alla sola fase di ricerca industriale, che, qualora prevista, deve essere

indissolubilmente connessa allo sviluppo sperimentale in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.

#### **Art. 4**

##### ***(Spese ammissibili e agevolazioni concedibili)***

1. Le spese ammissibili per la realizzazione dei programmi di sviluppo di cui al presente decreto sono individuate dall'articolo 15 del *decreto*, relativamente ai progetti di investimento produttivo e dall'articolo 22 del medesimo *decreto*, relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo. Le predette spese devono essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 – 2027.
2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e nelle forme previste dal *decreto* in funzione della tipologia di investimenti previsti. Per le sole nuove domande di agevolazione di cui all'articolo 5, comma 2, concernenti programmi di sviluppo coerenti con il *Regolamento STEP* può essere richiesto, relativamente ai progetti di investimento produttivo, il riconoscimento delle maggiorazioni previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, come modificata dalla decisione della Commissione C(2024) 6797 *final* del 3 ottobre 2024, richiamata in premessa.

#### **Art. 5**

##### ***(Presentazione delle istanze)***

1. Le istanze di accesso alle risorse di cui al presente decreto devono essere presentate all'*Agenzia*, con le modalità individuate dall'*Agenzia* medesima, a partire dal termine che sarà fissato con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*.
2. L'*Agenzia* provvede, con congruo anticipo rispetto al predetto termine, a rendere disponibili nel proprio sito internet [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) gli schemi in base ai quali devono essere redatte le istanze e la documentazione da allegare alle stesse. L'istanza può essere riferita a:
  - a) nuove domande di Contratto di sviluppo;
  - b) domande di Contratto di sviluppo già presentate all'*Agenzia* il cui iter agevolativo risulti, alla data di presentazione della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie; l'istanza dovrà contenere tutti gli elementi utili ad accertare la rispondenza del programma di sviluppo già presentato ai requisiti previsti dal presente decreto, anche in riferimento ai termini di ammissibilità delle spese conformemente a quanto stabilito dall'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1060.
3. L'*Agenzia* avvia tempestivamente le attività istruttorie di competenza, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1. Ferme restando le verifiche istruttorie disciplinate dal *decreto*, l'*Agenzia* effettua i seguenti controlli:
  - a) verifica della coerenza del programma di sviluppo con le finalità del presente decreto ai fini



dell'accesso alle risorse del *PN RIC 2021 – 2027*;

- b) per i programmi rientranti nel campo di applicazione del *Regolamento STEP*, verifica della coerenza dell'iniziativa proposta con gli ambiti di intervento del medesimo *Regolamento STEP* e della sussistenza di almeno una delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del presente decreto;
  - c) accertamento del rispetto del principio *DNSH*, sulla base degli orientamenti e delle indicazioni applicabili al *PN RIC 2021 – 2027* discendenti dai documenti di riferimento citati in premessa e sulla base, ove applicabili, degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea.
4. I programmi di sviluppo che, in esito alle verifiche condotte dall'*Agenzia*, risultino privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall'*Agenzia* in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione.

#### **Art. 6**

##### ***(Monitoraggio, controlli e ispezioni. Obblighi a carico dell'impresa)***

1. In ogni fase del procedimento, l'*Agenzia* può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, è tenuta a:
  - a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre per le *PMI*, dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione all'*Agenzia*, alla loro sostituzione;
  - b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
  - c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o nel maggior termine eventualmente comunicato dal *Ministero* atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del regolamento (UE) 2021/1060;
  - d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, dall'*Agenzia*, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

- e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o dall'*Agenzia* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
- h) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, secondo le indicazioni fornite dal *Ministero*;
- i) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, con le modalità allo scopo individuate dal *Ministero*;
- j) garantire il rispetto delle norme europee e nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurando, tra l'altro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1060 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine, tutte le fatture e i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al *PN RIC 2021 – 2027* e al Codice Unico di progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
- k) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
- l) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060;
- m) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio *DNSH*.

### **Art. 7** **(Revoche)**

1. Ferme restando le cause di revoca disciplinate dal *decreto*, le agevolazioni concesse sono altresì revocate totalmente o parzialmente qualora:
  - a) venga accertata la violazione della disciplina in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060, con cessazione o trasferimento dell'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori dei territori delle *Regioni meno sviluppate*, nei cinque anni, ovvero tre per le PMI, successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
  - b) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli dell'*Agenzia* sulla realizzazione del programma di spesa;
  - c) venga accertato il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal *Regolamento STEP*.

### **Art. 8** **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento agevolativo, alle condizioni di ammissibilità dei progetti, alle spese ammissibili e agevolazioni concedibili, si applica quanto nel merito disposto dal *decreto*.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere fornite le ulteriori specificazioni necessarie per il corretto utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, anche in riferimento alle caratteristiche dei programmi di sviluppo e alle spese ammissibili.
3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo, e pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)) e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Della sua adozione sarà data, comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

## Allegato I

### (articolo 3, comma 2, lettera e)

Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento relativi agli ambiti, qualora pertinenti, previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Ai predetti fini, di seguito si riporta l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058:

*“1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:*

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;*
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;*
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;*
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;*
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:*
  - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o*
  - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;*
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:*
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o*
  - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;*
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:*
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;*
  - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;*
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo*

*stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:*

- i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini: — ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE; — ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE; — investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;*
- ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi; iii) gli investimenti in: — veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a fini pubblici; e — veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.”*